

COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro Urbino)

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO UNICO INTERESSATO E IN GRADO DI GESTIRE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E DI MICROMOBILITÀ ELETTRICA (MONOPATTINI) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FANO

Il Comune di Fano, Settore Lavori Pubblici, con sede in Via San Francesco 76, vista la Delibera di Giunta comunale n. 321 del 03/08/2022, nonché la Determina n. 1816 del 12/08/2022, intende procedere all'individuazione di un soggetto unico interessato a svolgere il servizio di mobilità in *sharing* con biciclette a pedalata assistita e il servizio per la micromobilità elettrica (monopattini) nel territorio del Comune di Fano (di seguito, i "Servizi"), alle condizioni e requisiti di garanzia indicati nel presente Avviso:

1. Soggetto promotore dell'iniziativa

Comune di Fano, Settore V LL.PP. - Via San Francesco 76 – 61032 Fano (PU).

2. Oggetto e finalità

Il Comune di Fano, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico, promuovere gli spostamenti sostenibili, ridurre il traffico veicolare e le connesse problematiche dei parcheggi - anche secondo quanto previsto dal cosiddetto European Green Deal adottato dalla Commissione europea in tema di mobilità intelligente e sostenibile - intende favorire i servizi in sharing con biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici individuando a tal fine, sul mercato, soggetti interessati allo svolgimento di tali servizi (di seguito, il "Gestore" o l'"Aggiudicatario") con cui sottoscrivere apposita convenzione (di seguito, la "Convenzione").

Il Comune di Fano si riserva la facoltà di non procedere all'attivazione del Servizio e quindi la presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati non vincola in alcun modo il Comune.

3. Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio online del Comune di Fano alla sezione Bandi di Gara e Contratti e sul sito informatico www.comune.fano.pu.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.

4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Gli operatori economici del settore manifesteranno il proprio interesse attraverso la presentazione di una **proposta di gestione del servizio** conforme alle indicazioni contenute nel presente avviso.

La manifestazione di interesse all'esercizio dei Servizi di sharing a flusso libero ("*free floating*", cioè con possibilità di restituire il monopattino in punti diversi da quello di prelievo") può essere presentata da soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di raggruppamento temporaneo o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati:

4.1 Requisiti di carattere generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

4.2 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti l'iscrizione per l'attività oggetto della manifestazione di interesse a cui intende concorrere, con l'indicazione del numero e della data di iscrizione.

4.3 Requisiti tecnico-organizzativi

Possono presentare la manifestazione d'interesse i soggetti che dispongano di mezzi quali monopattini elettrici e

biciclette a pedalata assistita con le seguenti caratteristiche:

- i monopattini devono essere elettrici e omologati, idonei alla circolazione su strada nel rispetto del Codice della strada, delle prescrizioni contenute nel Decreto Legge n.162 del 30 dicembre 2019 convertito con modifiche in Legge n.8 del 28/02/2020 con particolare riferimento all'art.1 comma 75 e seguenti della Legge n.160 del 27/12/2019, nonché rispettare le prescrizioni e gli standard nazionali (Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019) ed europei vigenti;
- le biciclette devono essere a pedalata assistita, elettriche e omologate, idonee alla circolazione su strada nel rispetto del Codice della strada, nonché rispettare le prescrizioni e gli standard nazionali (Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019) ed europei vigenti.

I soggetti interessati a presentare istanza per la manifestazione d'interesse al presente Avviso dovranno garantire impegni e standard minimi di servizio di cui al successivo art. 5.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di rivedere le condizioni, i requisiti oggettivi, gli standard minimi dei Servizi nell'interesse degli utenti, sulla base di eventuali segnalazioni che verranno recapitate all'Amministrazione o in base all'entrata in vigore di nuove normative in materia.

5. Impegni del soggetto Gestore dei Servizi

a) I Servizi devono essere assicurati continuativamente 7 giorni su 7 ed in tutte le 24 ore del giorno. È data facoltà al Gestore di sospendere momentaneamente i Servizi, qualora si verificassero situazioni che possono compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni metereologiche avverse), dandone preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale tramite PEC. Analoga comunicazione deve essere effettuata tempestivamente verso gli utenti, con gli opportuni mezzi.

b) Le aree di interesse per i Servizi di sharing dovranno essere comprese all'interno del centro abitato di Fano e verranno in seguito specificate e concordate con l'Amministrazione comunale in apposita planimetria. Allo stesso modo verranno previste e concordate eventuali limitazioni di circolazione.

c) Il Gestore, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà mettere a disposizione degli utenti un numero di monopattini elettrici non inferiore a n.50 unità (numero minimo di mezzi effettivamente disponibili nel periodo invernale) che dovrà essere incrementato in relazione alla domanda degli utilizzatori a richiesta dell'Amministrazione comunale. Il numero dei monopattini dovrà variare in relazione alla domanda fino ad un massimo di 200 unità. Detto limite potrà essere derogato previo accordo con l'Amministrazione comunale.

d) Il Gestore dovrà mettere a disposizione degli utenti un numero di biciclette a pedalata assistita non inferiore a n.50 unità (numero minimo di mezzi effettivamente disponibili nel periodo invernale) che dovrà essere incrementato in relazione alla domanda degli utilizzatori a richiesta dell'Amministrazione comunale. Il numero delle biciclette a pedalata assistita dovrà variare in relazione alla domanda fino ad un massimo di 150 unità. Detto limite potrà essere derogato previo accordo con l'Amministrazione comunale.

e) Il Gestore dovrà garantire un servizio di call-center attivo 24 ore su 24 nel periodo di erogazione dei Servizi.

f) I Servizi dovranno essere disponibili nel territorio comunale secondo lo schema a flusso libero meglio conosciuto come "free floating". Il Gestore concorderà con l'Amministrazione comunale dove collocare i monopattini elettrici e le biciclette a pedalata assistita nella città con sistemi di incentivazione per favorire la sosta nelle aree prestabilite.

g) I Servizi dovranno essere resi disponibili all'utenza senza nessun elemento di esclusione, fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti all'atto di iscrizione ai Servizi, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

h) I corrispettivi di utilizzo a carico dell'utilizzatore finale devono includere tutti i costi legati all'utilizzo del veicolo, inclusi quelli relativi all'alimentazione e ogni altro elemento legato all'uso dello stesso, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assicurazione, ecc;

i) Con cadenza semestrale, dovranno essere effettuate indagini per rilevare il livello di soddisfazione del cliente (c.d. customer satisfaction) da concordare con il settore V – Lavori Pubblici del Comune di Fano, con il quale verranno condivise le metodologie e i risultati finali;

l) Il Gestore assumerà a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, inclusi gli utenti dei Servizi, e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente al Gestore stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e/o comportamenti conseguenti all'esecuzione dei Servizi.

Il Comune potrà trattenere dalla polizza fideiussoria (di cui alla lettera r) il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso al Gestore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

È obbligo dell'Aggiudicatario stipulare:

A. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:

- a) per oggetto il servizio di mobilità in sharing con biciclette a pedalata assistita e il servizio per la micromobilità elettrica (monopattini) nel territorio del comune di Fano;
- b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00.

Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- la specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti del servizio;
- l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del Gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del Gestore nell'esercizio delle attività svolte;
- la copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il Gestore ha in consegna e/o custodia;

B. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 con sotto limite per persona lesa non inferiore a € 1.500.000,00.

Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto dall'Aggiudicatario in bozza al Comune ed acquisire il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.

Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per i Servizi, così come disciplinati dalla Convenzione e dovranno essere presentate in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

L'Aggiudicatario non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di mancata copertura assicurativa.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una **polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica**. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente avviso pubblico, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Aggiudicatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (due milioni.00).

L'Aggiudicatario si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

m) I monopattini elettrici e le biciclette a pedalata assistita in servizio dovranno essere controllati in modo tale da assicurare una perfetta efficienza dei veicoli. Non potranno essere utilizzati per il servizio di sharing mezzi che abbiano più di un anno di immatricolazione. Gli stessi dovranno possedere adeguati livelli di sicurezza conformi alla normativa vigente.

n) I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo ed il recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali (scarpate, canali, ecc) sono a carico del Gestore. A carico del Gestore sono, altresì, le eventuali comunicazioni e i richiami agli utenti circa la sospensione dei servizi nel caso di non idoneo utilizzo dello sharing. Il sistema così come descritto nel presente documento non comporterà alcun impegno e spesa per l'Amministrazione comunale. Tutti gli oneri economici per attuare il servizio in oggetto saranno completamente a carico della Società che si aggiudicherà il presente avviso pubblico.

o) Dovrà essere garantito un servizio di pronto intervento e controllo dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita in servizio, pronto a rimuoverli o spostarli entro le 24 ore dalla segnalazione in caso di disservizio, abbandono o posteggio irregolare, pena la rimozione da parte del Comune con imputazione dei costi a carico del Gestore. Dovranno essere forniti al Comune di Fano i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numeri telefonici, e-mail) dell'operatore. Il servizio di pronto intervento dovrà essere attivo 365 giorni e disponibile 24 ore su 24.

p) Il Gestore dei Servizi in sharing dovrà dotarsi di una base logistica all'interno del territorio comunale o adiacente e dovrà comunicare il nominativo del Responsabile operativo nonché un numero di cellulare di contatto ed indirizzo di posta elettronica certificata per ogni evenienza attivo 7 gg/24h.

q) E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere la Convenzione, pena la risoluzione ipso iure della stessa, per fatto e

colpa del Gestore. Non è ammessa la gestione dei Servizi da parte di terzi, salvo la gestione del controllo in loco, recupero e spostamento dei mezzi.

r) **Il Gestore deve produrre una polizza fideiussoria** per un importo pari a € 20.000,00 per l'intera durata della Convenzione;

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Fano.

s) Il Gestore dovrà attivare obbligatoriamente una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, al rispetto dei pedoni e degli altri utenti della strada, alla velocità e alle modalità consentite di sosta.

t) In caso di situazioni particolari, manifestazioni o necessità di ordine pubblico, su richiesta del Comune di Fano il Gestore in tempo utile dovrà recuperare e spostare in altro luogo i mezzi posizionati nell'area interessata.

u) La ricarica delle batterie e la modalità della stessa deve avvenire nel totale rispetto della normativa nazionale ed europea e a totale carico e responsabilità del Gestore dei Servizi in sharing.

v) La sosta dei mezzi in sharing deve rispettare le norme del Codice della Strada nonché dei regolamenti di attuazione, delle ordinanze viabili e quanto indicato nella deliberazione di Giunta comunale.

w) I monopattini elettrici e le biciclette a pedalata assistita in sharing dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche espresse dalla normativa italiana ed europea vigente.

x) Il Gestore dovrà attuare un adeguato piano di comunicazione, sensibilizzando l'utilizzatore a rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente con particolare attenzione alla sicurezza stradale.

y) Il Gestore dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti italiani vigenti, dotarsi a propria cura e spese di tutti i necessari permessi, certificati e nulla-osta relativi alla erogazione e gestione del servizio in oggetto, nonché applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria;

z) Il Gestore terrà indenne il Comune ed il personale da esso dipendente da ogni pretesa, azione e ragione che possa derivargli da terzi, in dipendenza della Convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione dei Servizi.

6. Impegni del Comune di Fano

Il Comune di Fano si impegna a coadiuvare e supportare le attività di promozione e comunicazione in capo al Gestore e a continuare la promozione della mobilità sostenibile, con particolare riferimento ai percorsi ciclabili ed alle zone 30 al fine di incentivare la sicurezza degli spostamenti con mezzi innovativi a propulsione elettrica.

Il Comune di Fano non assume alcuna responsabilità conseguenti ai rapporti del Gestore con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, gestori, utenti e terzi in genere.

7. Durata della Convenzione

La Convenzione sottoscritta tra il Comune di Fano e il Gestore avrà validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Alla scadenza della convenzione e sulla scorta dell'andamento del servizio, l'Amministrazione potrà a sua insindacabile discrezione:

- valutare l'eventuale proroga della Convenzione in accordo con il Gestore;
- pubblicare una nuova manifestazione di interesse;
- attingere dall'elenco dell'eventuale graduatoria formata a seguito del presente avviso pubblico.

8. Esclusività dei Servizi

I Servizi saranno affidati all'operatore economico Aggiudicatario in maniera esclusiva dalla firma della Convenzione per il solo periodo di validità della stessa, salvo eventuale proroga della durata.

9. Ulteriori impegni del Gestore dei Servizi

Il Gestore dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli su strada ed acconsentire a controlli periodici a campione delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini da parte del Comune di Fano tramite propri

rappresentanti. Nel caso in cui da tali controlli, o segnalazioni di utenti, dovessero emergere problematiche e criticità meritevoli di interventi di manutenzione, il Gestore dovrà entro 24 ore, dalla ricezione della comunicazione del Comune di Fano, ritirare il mezzo affinché sia riparato.

10. Caratteristiche delle manifestazioni di interesse

La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti elementi:

- **Proposta di gestione del servizio**
- **Allegato A Istanza di partecipazione;**
- **Allegato A_{bis} Autodichiarazioni – mandante (eventuale);**
- **Accettazione dello schema di Convenzione;**

La proposta di gestione del servizio deve contenere una relazione tecnica composta da massimo 2 fogli formato A4 dattiloscritti su di una sola facciata in cui dovrà essere riportata una descrizione della proposta di gestione del servizio in cui vengono specificate le caratteristiche tecniche dei mezzi e i dati per la valutazione di tutti i criteri di cui all'art. 12.

La presentazione della Proposta di gestione con la corretta compilazione degli allegati come richiesti dall'Avviso Pubblico rappresenta esplicita accettazione dello Schema di Convenzione.

11. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse, da redigersi in lingua italiana, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma digitale in tutti i suoi allegati dal legale rappresentante del concorrente e nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. In caso di sottoscrizione olografa, sarà necessario allegare copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

La manifestazione dovrà pervenire, entro e non oltre il

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21/09/2022

al seguente recapito:

COMUNE DI FANO – SETTORE V LAVORI PUBBLICI

VIA SAN FRANCESCO 76 - 61032 FANO

via PEC all'indirizzo: comune.fano@emarche.it

Del giorno e ora di arrivo dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna della PEC.

La PEC dovrà avere ad oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO SOGGETTO INTERESSATO A GESTIRE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E DI MICROMOBILITÀ ELETTRICA (MONOPATTINI) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FANO

Non verranno prese in considerazione e quindi saranno automaticamente escluse:

- le manifestazioni inviate in precedenza rispetto al presente avviso;
- le manifestazioni pervenute oltre il termine di scadenza;
- le manifestazioni NON pervenute attraverso l'indirizzo PEC di cui sopra.

La presentazione della manifestazione di interesse è a totale esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della manifestazione d'interesse medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a latenza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Fano, ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, la manifestazione di interesse non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Il Comune di Fano in ogni caso si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento dei propri sistemi operativi.

Fino alla data di scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse, le domande rivestono carattere di segretezza.

È salva la possibilità di riaprire ulteriormente i termini in relazione agli esiti dell'iniziativa. Ritenuto il presente Avviso completo ed idoneo a garantire, in favore di ogni operatore economico, una sufficiente conoscenza per valutare l'interesse a gestire i Servizi di mobilità in sharing a flusso libero di biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, il Comune si riserva sin d'ora la facoltà di procedere all'assegnazione anche in presenza di una sola offerta per i Servizi.

12. Procedura per la selezione

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da una Commissione interna che verrà nominata con separato atto dal Dirigente del Settore V – LL.PP. successivamente alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico e che verificherà i requisiti di cui al presente avviso al fine dell'ammissibilità della manifestazione stessa.

Qualora pervengano più manifestazioni di interesse, il soggetto da autorizzare sarà individuato sulla base della migliore proposta di gestione del servizio con l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. I Servizi saranno aggiudicati al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio riparametrato.

La Commissione Giudicatrice potrà procedere alla valutazione anche qualora fosse presentata una sola proposta valida.

La Commissione Giudicatrice avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione dell'offerta di ciascun concorrente, secondo i criteri descritti nella tabella di seguito riportata.

CRITERI QUALITATIVI		
1	Valutazione della commissione sulle caratteristiche dei mezzi	max punti 20
1.1	Biciclette a pedalata assistita	Fino a 10
	Con caratteristiche di eccellenza	10
	Caratteristiche adeguate	8
	Caratteristiche sufficienti	6
	Caratteristiche insufficienti	4
	Caratteristiche superficiali e/o inadeguate	2
1.2	Monopattini elettrici	Fino a 10
	Con caratteristiche di eccellenza	10
	Caratteristiche adeguate	8
	Caratteristiche sufficienti	6
	Caratteristiche insufficienti	4
	Caratteristiche superficiali e/o inadeguate	2
2	Valutazione sulle caratteristiche e qualità tecnica del servizio	max punti 10
	- tecnologia di supporto e del software del sistema comprensivo di sistema di geolocalizzazione delle biciclette, degli aspetti innovativi del sistema intesi in termini di strumenti per l'informazione all'utenza	
	- modalità utilizzate per utilizzo e pagamento del servizio	
	- sistema di organizzazione di interventi e redistribuzione giornaliera	
	Con caratteristiche di eccellenza	
	Caratteristiche adeguate	
	Caratteristiche sufficienti	
	Caratteristiche insufficienti	
CRITERI QUANTITATIVI		
3	Competitività tariffaria	max punti 25
3.1	Biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici	25
	Prezzo di una corsa semplice: costo dei primi 5 minuti di corsa, al netto di promozioni/bonus e comprensivo di eventuali costi di apertura/chiusura	
	< 1,50 €	25
	1,50 € ≤ x < 1,75 €	18
	1,75 € ≤ x < 2,00 €	12

	2,00 € ≤ x < 2,25 €	7
	2,25 € ≤ x < 2,50 €	3
	≥ 2,50 €	0
4	Dimensione minima flotta	max punti 20
4.1	Biciclette a pedalata assistita	10
	> 100	10
	50 < x ≤ 100	5
	= 50	0
4.2	Monopattini elettrici	10
	> 100	10
	50 < x ≤ 100	5
	= 50	0
5	Incremento estivo della flotta (da 1° maggio a 30 settembre)	max punti 10
5.1	Biciclette a pedalata assistita	5
	> 50	5
	0 < x ≤ 50	3
	= 0	0
5.2	Monopattini elettrici	5
	> 50	5
	0 < x ≤ 50	3
	= 0	0
6	Dotazione di sistemi meccanici di bloccaggio per evitare danneggiamenti, atti di vandalismo e furti degli stessi	5
7	Facoltà per il cliente finale di affittare più di un mezzo con lo stesso account	5
8	Agevolazioni e/o abbonamenti per particolari categorie di utenti	5

CRITERI QUALITATIVI

Criterio 1 - Valutazione della commissione sulle caratteristiche dei mezzi

Ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio relativo al criterio 1, il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica composta da massimo 2 fogli formato A4 dattiloscritti su di una sola facciata in cui dovranno essere descritte le caratteristiche tecniche dei mezzi, inoltre, la commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere una visione e prova diretta dei monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita proposti.

La commissione valuterà positivamente le tecnologie costruttive di qualità, quali ad esempio:

- A. per le biciclette a pedalata assistita:
 - sistema frenante ai fini della sicurezza
 - tipologia pneumatici ai fini della scorrevolezza
 - parafango anteriore e posteriore
 - cavalletto (singolo o doppio antiribaltamento)
 - sistemi di regolazione (es. aggiustamento sella)
 - luce anteriore, luce posteriore, catarifrangenti
 - avvisatore acustico
 - accessori (es. cestino)
- B. per i monopattini elettrici:
 - sistema frenante ai fini della sicurezza
 - peso
 - tipologia pneumatici ai fini della scorrevolezza
 - indicatori di direzione
 - cavalletto (singolo o doppio antiribaltamento)
 - luce anteriore, luce posteriore, catarifrangenti
 - avvisatore acustico
 - caratteristiche di sicurezza del veicolo (casco integrato, sistema anti guida in due, ecc.)

Criterio 2 – Valutazione delle caratteristiche e della qualità tecnica del servizio

Ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio relativo al criterio 2, il concorrente nella stessa relazione di cui sopra dovrà descrivere le caratteristiche del servizio in maniera dettagliata con particolare riferimento a:

- tecnologia di supporto e del software del sistema comprensivo di sistema di geolocalizzazione delle biciclette, degli aspetti innovativi del sistema intesi in termini di strumenti per l'informazione all'utenza
- modalità utilizzate per utilizzo e pagamento del servizio
- sistema di organizzazione di interventi e redistribuzione giornaliera

CRITERI QUANTITATIVI

Ai fini della valutazione e attribuzione dei punteggi relativi ai criteri quantitativi è necessario specificare i requisiti nella relazione tecnica richiesta.

Pertanto, nella proposta di gestione del servizio, dovrà essere indicato il prezzo del servizio per l'utilizzatore finale e il numero di mezzi messi a disposizione, allo scopo di valutare i criteri 3, 4 e 5, e dovrà essere indicato se il servizio proposto soddisfa le caratteristiche di cui ai criteri 6, 7 e 8.

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI GESTIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio 1, 2, 3, 4, 5 nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. Terminata l'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio, si attribuisce al punteggio maggiore il valore massimo previsto per il corrispondente criterio e, agli altri concorrenti, un punteggio proporzionale decrescente (**riparametrazione**).

Per i criteri 6, 7 e 8 non sarà invece necessario applicare alcuna riparametrazione in quanto il punteggio viene assegnato in base alla soddisfazione o meno del determinato criterio.

La quantificazione del punteggio complessivo (PC) da attribuire a ciascuna proposta sarà la somma del punteggio ottenuti per ogni criterio, eventualmente riparametrato.

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all'offerta tecnica verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5. La graduatoria sarà determinata dal punteggio attribuito alla proposta di gestione del servizio.

In caso di proposte valutate con punteggio complessivo identico, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La commissione al termine delle valutazioni stilerà una graduatoria provvisoria con le modalità come indicate al successivo paragrafo 13;

13. Fasi dell'attivazione del servizio. Autorizzazione e garanzie

- con determinazione dirigenziale, verrà approvata la graduatoria provvisoria degli operatori economici individuati con il presente Avviso;

- Dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria via PEC l'aggiudicatario dovrà prendere contatti con l'Amministrazione per far visionare un esemplare di monopattino e di bici che costituiranno la flotta e dovrà far pervenire all'Amministrazione, in formato digitale, copia delle assicurazioni stipulate e i documenti inerenti alla cauzione. La visione del mezzo e la presa visione dei documenti predetti dovranno avvenire entro **15 giorni** consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui il mezzo non fosse ritenuto soddisfacente, oppure l'aggiudicatario non comunicasse i documenti attestanti l'assicurazione e la cauzione nei giorni indicati dall'Amministrazione, l'aggiudicazione provvisoria decadrà e il comune di Fano potrà attingere dall'elenco dell'eventuale graduatoria formata.

- L'aggiudicazione definitiva e la contestuale approvazione della graduatoria definitiva sarà effettuata dall'Amministrazione una volta visionato un esemplare di monopattino e di bici che costituirà la flotta, a seguito dei controlli di legge e successivamente al deposito in originale dei documenti attestanti l'assicurazione e la cauzione che dovranno essere allegati al contratto.

- quindi l'Amministrazione stipulerà con l'operatore selezionato la convenzione allegata in bozza al presente avviso;

- ad avvenuta stipula, l'operatore economico dovrà presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), mediante il portale <https://sportellounico.comune.fano.ps.it/suap/>, apposita SCIA (allegando alla stessa la convenzione stipulata, sottoscritta digitalmente da entrambe le parti) per l'attività di noleggio senza conducente ai sensi del D.P.R. N°481 del 19/12/2001;

- ad avvenuta presentazione della suddetta scia l'operatore economico selezionato potrà attivare il servizio.

Si sottolinea, che, per tutto quanto sopra espresso, potranno esercitare il servizio di sharing mobility esclusivamente i soggetti che avranno stipulato con il Comune la convenzione di cui al presente avviso.

14. Revoca e risoluzione della convenzione

Il Comune di Fano si riserva la facoltà di revocare la Convenzione nelle seguenti ipotesi:

- accertata la non sussistenza dei requisiti autodichiarati in sede di Avviso pubblico o perdita successiva degli stessi;

- mancato rispetto degli standard prestazionali dei Servizi di cui all'art. 4 della Convenzione intitolato "Caratteristiche della Flotta";

- la perdita dei requisiti o l'alterazione delle caratteristiche dichiarate nella proposta di gestione del servizio di cui all'Avviso pubblico;

- insoddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati dal Gestore.

L'Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto al Gestore la mancanza riscontrata. Se entro 7 giorni dalla data di spedizione o avvenuta ricezione via PEC non sarà ottemperata la richiesta dell'Amministrazione, la stessa procederà a revoca, senza che la Società possa pretendere nulla.

L'Amministrazione potrà in ogni caso e in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni inviato a mezzo PEC, disporre il recesso anticipato della convenzione in essere senza che la stessa Società possa pretendere nulla.

In caso di ripetute inadempienze delle obbligazioni a carico del Gestore di cui alla Convenzione, il Comune di Fano si riserva di risolvere la Convenzione, interrompendo la prosecuzione dell'attività.

A tal fine, in caso di una o più inadempienze, il Comune di Fano comunicherà tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, di provvedere ad eliminare tale criticità entro un tempo massimo di 7 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancato adempimento entro il termine prefissato si provvederà alla risoluzione della Convenzione.

Si precisa inoltre che saranno ammissibili un massimo di n. 3 (tre) richiami scritti per la durata della Convenzione e pertanto, se dopo aver ricevuto n. 3 richiami scritti, anche se risolti nei tempi richiesti, si possessero le condizioni per un quarto richiamo, si provvederà alla risoluzione della Convenzione.

In caso di Risoluzione della Convenzione, il Gestore è obbligato a rimuovere la flotta entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso. In caso di ritardo/inadempimento, la rimozione sarà effettuata dal Comune di Fano, con costi a carico del Gestore.

In caso di revoca ovvero risoluzione, l'Amministrazione sarà libera di indire un nuovo avviso per l'individuazione di soggetti interessati a gestire i servizi in sharing o attingere dall'elenco dell'eventuale graduatoria in essere.

15. Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore V Lavori Pubblici, Dott. Ing. Federico Fabbri (Tel. 0721. 887270, e-mail federico.fabbri@comune.fano.pu.it).

16. Informazioni e chiarimenti

Per ogni informazione potrà essere contattata l'Ing. Silvia Mattioli, Funzionario Tecnico del Settore V – Lavori Pubblici, privilegiando l'invio di mail al seguente indirizzo di posta elettronica: silvia.mattioli@comune.fano.pu.it oppure chiamando al numero telefonico: 0721/887406.

17. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, e del D.Lgs. 101 del 10/08/2018, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Convenzione. La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri così come disciplinato dalla normativa in vigore. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 ivi compreso il diritto al reclamo all'Autorità Garante: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili nel sito del Comune o presso gli appositi uffici.

Fano, 12/08/2022

IL DIRIGENTE
SETT. 5° - LL.PP.
Ing. FEDERICO FABBRI
sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005